

CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“MINICIFRE DELLA CULTURA”

TRA

MINISTERO DELLA CULTURA, d’ora innanzi “MiC”, con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano 27, C.F. 97904380587, rappresentato ai fini della presente convenzione dal Capo Dipartimento per le attività culturali, il Direttore Generale dott. Mario Turetta, nato ad Alpignano (TO) il 01/10/1958, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Ente

E

SCUOLA NAZIONALE DEL PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI, d’ora innanzi “SCUOLA”, con sede legale in Roma, Via del Collegio Romano 27, C.F. 97900380581, in persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante, dott. Onofrio Giustino Angelo Cutaia, nato a Catania (CT), il 02/03/1959, per la sua carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso l'Istituto,

congiuntamente indicati come "le Parti"

VISTI

- l'articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- l'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero dei beni e delle attività culturali, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, d'ora in poi Ministero;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*”;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- il decreto del 26 giugno 2025, n. 208 recante *“Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero della cultura”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;
- il decreto del Ministro della cultura 5 settembre 2024, n. 270, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura”* e, in particolare, l'allegato 5 (*“Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministro della cultura - istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale non generale e uffici di livello dirigenziale non generale degli istituti dotati di autonomia speciale di livello dirigenziale generale”*) che attribuisce equamente la competenza della promozione di studi, ricerche e iniziative scientifiche nelle materie di competenza, anche attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee e internazionali ai quattro Dipartimenti in cui si articola il Ministero della cultura (Dipartimento per le attività culturali, Dipartimento per l'amministrazione generale, Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale, Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale);
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024 con il quale è stato conferito al dott. Mario Turetta, ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 30 luglio 2024, al foglio n. 2151;
- la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2024, con il quale è stata disposta, ai fini della gestione e della rendicontazione, la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative allo stato di previsione della spesa del Ministero della cultura – Tabella n. 14 – del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;
- il decreto del Ministro della cultura 14 gennaio 2025, con il quale le risorse finanziarie sono state assegnate ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa in base allo stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2025, in conformità all'articolo 4, comma 1, lettera c), e all'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'Atto di indirizzo del Ministro della cultura, emanato con decreto ministeriale n. 12 del 21 gennaio 2025, con il quale sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2025 e per il triennio 2025- 2027;
- il decreto del Ministro della cultura n. 39 del 31 gennaio 2025 di Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027;
- il decreto del Ministro della cultura n. 194 del 10 giugno 2025, recante *“Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione anno 2025”*;
- il decreto del Capo Dipartimento per le attività culturali n. 220 del 18 luglio 2025, recante la Direttiva di II livello in riferimento alla Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione relativa all'anno 2025;
- l'articolo 67 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale è costituita la SCUOLA al fine di provvedere *“alla progettazione, predisposizione e attuazione di corsi di formazione superiore e di formazione continua, anche tramite terzi, volti allo sviluppo di competenze imprenditoriali, manageriali e politico-amministrativo per il settore turistico”*;

- l'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.11, e dall'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, con il quale le attività della SCUOLA sono state estese al settore dei beni e delle attività culturali;
- lo Statuto della SCUOLA, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 dicembre 2015;
- l'articolo 2 dello Statuto, il quale stabilisce che la SCUOLA "promuove e realizza progetti di ricerca e pubblicazioni", "promuove la messa in rete e l'integrazione, al livello internazionale, delle attività di ricerca e formative realizzate dagli uffici centrali e periferici (...) del Ministero e dagli enti vigilati dallo stesso" e "promuove l'integrazione, gli scambi e i contatti fra le più avanzate esperienze nazionali e internazionali negli ambiti della gestione, ricerca, tutela, valorizzazione e promozione dei beni e delle attività culturali";
- il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 201, recante "Norme urgenti in materia di cultura", convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 16, il quale, all'articolo 8, oltre a ridenominare la SCUOLA in Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali ne conferma gli ambiti di intervento come formazione e ricerca;
- l'articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2014/23/UE, che prevede la possibilità per le Autorità nazionali, regionali e locali, ove ne ricorrano i presupposti, "di decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni";

PREMESSO CHE

- il MiC e la SCUOLA hanno proficuamente collaborato allo scopo di riprendere la pubblicazione di *Minicifre della cultura*, storica rassegna statistica del Ministero, realizzando congiuntamente le edizioni 2023, 2024 e 2025, con la pubblicazione di due volumi cartacei e di un compendio e con la realizzazione di un sito web dedicato (<https://minicifre.cultura.gov.it/>);
- la SCUOLA, con nota prot. 2025-SPBCAOO-0001489(0) del 16 aprile 2025, ha manifestato la piena disponibilità a proseguire la collaborazione con il MiC per la realizzazione del progetto *Minicifre della cultura*;
- a seguito della riorganizzazione ministeriale secondo le previsioni del già richiamato d.p.c.m. 57/2024, la cura del progetto *Minicifre della cultura*, in ragione del riparto di competenze, è attribuita al Dipartimento delle attività culturali come da nota prot. DiAC_S2UO1 n. 3708-P del 10 luglio 2025;

Tutto ciò richiamato e premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO

ARTICOLO 1 (Premesse)

1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 (Oggetto)

1. Oggetto della presente Convenzione è la prosecuzione dell'attività congiunta di ricerca per la realizzazione del progetto *Minicifre della cultura* (d'ora innanzi "Progetto"), in continuità con la collana editoriale pubblicata dal 2023 al 2025.

2. Attraverso il Progetto, le Parti intendono proseguire una sistematica e organica attività di ricerca e di studio per la raccolta e la restituzione critica dei dati relativi agli ambiti culturali, allo scopo di acquisire e rendere pubblico il quadro conoscitivo sulle statistiche culturali e relative misurazioni in Italia.

ARTICOLO 3

(Modalità di attuazione)

1. La presente Convenzione disciplina gli impegni di ciascuna Parte, l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo del Progetto.
2. La definizione delle modalità operative, gli impegni economici e le fasi dettagliate di lavoro saranno oggetto di puntuali accordi da definirsi fra le Parti con cadenza annuale, per ciascuna edizione da realizzare, anche mediante scambio di corrispondenza.

ARTICOLO 4

(Impegni delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione della presente Convenzione, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra Parte sulle attività realizzate.
2. Le Parti si impegnano a partecipare attivamente con proprie risorse umane e tecniche agli interventi previsti nell'ambito del Progetto.
3. Attraverso il Comitato di coordinamento di cui al successivo articolo 6, le Parti procedono congiuntamente:
 - al coordinamento scientifico e all'indirizzo strategico del Progetto;
 - al vaglio delle scelte metodologiche;
 - all'individuazione, per ciascuna edizione, di eventuali esperti esterni come referenti scientifici;
 - alla supervisione dei materiali prodotti (raccolta dati, testi, ecc.) e degli output previsti dal progetto;
 - al monitoraggio e alla valutazione degli esiti del progetto, alla cui realizzazione le medesime Parti possono contribuire anche avvalendosi di eventuali soggetti esterni.
4. Il MiC, in particolare:
 - promuove l'interlocuzione con gli Uffici centrali e periferici del Ministero della cultura per la ricognizione e raccolta dei dati necessari;
 - coordina la partecipazione al progetto dei suoi Uffici eventualmente coinvolti;
 - copre i costi del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 7;
 - individua, unitamente alla SCUOLA, i criteri per la selezione dei referenti scientifici.
5. La SCUOLA, in particolare:
 - garantisce il *project management* e l'attuazione del progetto;
 - coordina gli esperti esterni e i soggetti terzi;
 - copre i costi del progetto, secondo quanto previsto all'articolo 7;
 - incarica gli esperti esterni come referenti scientifici;
 - incarica servizi esterni per la collaborazione e l'attuazione del progetto.

ARTICOLO 5

(Modalità di realizzazione)

1. Le Parti saranno direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, e in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione e dai relativi successivi accordi.
2. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto della presente Convenzione nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente atto e nei relativi successivi accordi annuali.

3. Le Parti, al fine di realizzare le attività derivanti dalla presente Convenzione, possono avvalersi della collaborazione di soggetti terzi a fronte di un comune accordo nel rispetto della normativa vigente.
4. Ciascuna Parte garantisce le rispettive coperture assicurativa ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 6

(Comitato di coordinamento – Referenti)

1. Le Parti costituiscono un Comitato di coordinamento che svolgerà funzioni di coordinamento e monitoraggio per tutte le fasi di avanzamento del Progetto sviluppato dal Gruppo di lavoro.
2. Il MiC indica quale membro del Comitato di cui al comma 1:
 - il Dirigente *pro tempore* del Servizio 1 del Dipartimento per le attività culturali, coadiuvato dalla dott.ssa Silvia Rossi, Funzionario amministrativo;
3. La SCUOLA indica quale membro del Comitato di cui al comma 1:
 - l'arch. Alessandra Ferrighi, Responsabile dell'area Ricerca;
 - la dott.ssa Valeria Volpe, in qualità di Esperta Politiche e gestione del patrimonio culturale.
4. Le Parti si riservano il diritto di individuare ulteriori referenti rispetto a quelli indicati ai precedenti commi 2 e 3; l'eventuale individuazione di ulteriori referenti potrà essere oggetto di semplice comunicazione scritta fra le Parti.

ARTICOLO 7

(Oneri finanziari)

1. Le attività oggetto della presente Convenzione verranno realizzate con le risorse delle Parti contraenti, dotate di conoscenze e competenze specifiche nel settore di riferimento, e tramite il ricorso a risorse esterne.
2. Le Parti sostengono i costi di attuazione del progetto, sulla base delle risorse disponibili.
3. Per ciascuna edizione del Progetto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a prescindere dalla durata della presente Convenzione, le Parti concordano di valutare congiuntamente i relativi costi di attuazione, formalizzando i rispettivi apporti entro il 30 novembre di ciascuna annualità, e comunque non oltre il 31 dicembre. Gli oneri finanziari delle Parti potranno essere formalizzati in forma scritta senza alcuna ulteriore formalità.
4. Le Parti, durante l'esecuzione della presente Convenzione, si impegnano all'osservanza delle disposizioni vigenti in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione non sono rese nell'esercizio di impresa e che, pertanto, le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 8

(Riservatezza)

1. Salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione, le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa nonché i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione della presente Convenzione o comunque in relazione a esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per l'intera durata dello stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione della presente Convenzione.
3. Il trattamento dei dati personali per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione sarà effettuato tra le Parti in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità del

trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Parti.

ARTICOLO 9

(Proprietà e utilizzo dei materiali prodotti ed eventuale divulgazione)

1. Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, le Parti saranno titolari dei diritti relativi ai risultati e a tutto il materiale prodotto in occasione della realizzazione del Progetto.
2. Le Parti hanno facoltà di utilizzare autonomamente i risultati e i documenti del Progetto esclusivamente per le proprie attività istituzionali.

Articolo 10

(Loghi e Colophon)

1. In ogni edizione del Progetto "Minicifre della cultura", il logo del MIC sarà posto in copertina e sul dorso dei volumi cartacei, mentre quelli del Dipartimento per le attività culturali e della SCUOLA saranno riportati sulla quarta di copertina del volume.
2. In tutte le pubblicazioni (cartacee e digitali) riconducibili al Progetto, dovrà inoltre essere inserita nel colophon la seguente dicitura:
"Minicifre della cultura. Edizione xxxx è un progetto del Ministero della Cultura realizzato dal Dipartimento per le attività culturali e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali."
Qualsiasi ulteriore utilizzo dei loghi o adattamento grafico dovrà essere preventivamente concordato e approvato da entrambe le Parti.

ARTICOLO 11

(Comunicazioni)

1. Tutti gli avvisi e le comunicazioni ufficiali tra le Parti dovranno essere effettuati per iscritto, agli indirizzi e destinatari seguenti:
 - per il MiC: Dipartimento per le attività culturali
diac@cultura.gov.it
diac@pec.cultura.gov.it
 - per la SCUOLA:
segreteria@fondazione scuolapatrimonio.it
scuoladelpatrimonio@pec.it

ARTICOLO 12

(Durata- Proroga)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale a opera della Parte che per ultima ha provveduto alla sottoscrizione e concerne le edizioni 2026, 2027 e 2028 di *Minicifre della cultura*, salvo diverso accordo fra le Parti e in ogni caso ferma restando la disponibilità economica delle Parti medesime.
2. Le Parti potranno, per documentati motivi, con nota da inviare almeno 30 giorni prima del termine conclusivo della presente Convenzione, procedere alla presentazione di una richiesta di proroga del termine stesso.

ARTICOLO 13

(Revisione dei contenuti della Convenzione)

1. Qualora sopraggiungano motivi di interesse pubblico o venga effettuata una rivalutazione dell'interesse pubblico originariamente perseguito con la presente Convenzione, ovvero ancora nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili per le Parti non garantiscano la realizzazione delle attività e il contestuale perseguimento degli obiettivi istituzionali delle Parti, le stesse si impegnano a verificare, in virtù del principio di leale cooperazione che deve informare i rapporti e ai fini della conservazione della presente Convenzione, la possibilità di revisionarne i contenuti. La revisione dei contenuti oggetto della presente Convenzione, debitamente sottoscritta da entrambe le Parti, dovrà essere prodotta esclusivamente in forma scritta e sarà vincolante per le Parti.

ARTICOLO 14

(Foro competente)

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere in riferimento alla presente Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 15

(Accordi precedenti)

1. In riferimento alla materia d'oggetto, la presente Convenzione integra e/o sostituisce tutti gli accordi precedenti ancora in essere tra le Parti.

ARTICOLO 16

(Disposizioni finali)

1. La presente Convenzione rappresenta quanto convenuto nelle fasi preparatorie del Progetto e le attività concordate trovano in esso piena espressione.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.
3. Le Parti si impegnano all'osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Per il Ministero della cultura
Il Capo Dipartimento per le attività culturali
dott. Mario TURETTA

Per la Scuola nazionale
del patrimonio e delle attività culturali
Il Commissario Straordinario
dott. Onofrio CUTAIA